



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17048

Torino, 15 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 15 settembre 2017 con la quale l'Ufficio Campionati della Federazione ha segnalato il forfait della squadra "Caraglio" (serie B) per l'incontro n° 1464 del 11 settembre 2017 h.21 contro Albese (comunicato con e-mail il 11.9.2017 ore 9,54) e per l'incontro n° 1468 del 15 settembre 2017 h.21 contro Bormidese (comunicato con e-mail il 14.9.2017 ore 12,46);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI" della Circolare Federale "REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017": "Massimo tre forfait concessi, pena l'esclusione. Tassa di € 100 dal secondo forfait. Ferma restando la possibilità di rassegnare 3 rinunce ad altrettanti incontri di campionato nel corso dello stesso anno sportivo, il forfait comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre ad una sanzione economica adeguata alla serie di appartenenza.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro,";
- Ritenuto in fatto che la soc. Caraglio ha comunicato la propria rinuncia a disputare l'incontro n° 1468 del 15 settembre 2017 h.21 contro Bormidese almeno 12 ore prima;

Infligge alla squadra "Caraglio" la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l'incontro n° 1464 del 11 settembre 2017 h.21 contro Albese (serie B) e la sanzione pecuniaria di Euro 60;

Infligge alla squadra "Caraglio" la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l'incontro n° 1468 del 15 settembre 2017 h.21 contro Bormidese (serie B); disponendo il

versamento della tassa di E. 100 come previsto dal paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017”;

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino